



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. 4258 /2009/CDP/IV

RISOLUZIONE N. 2 /2009

Nomina dei vice Presidenti di Sezione delle Commissioni tributarie regionali e provinciali. – Requisiti – Titoli di studio legittimanti – Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio – Esclusione di altri titoli accademici, conseguiti all’esito di percorsi di studio triennali.

Il Consiglio, nella seduta del 24 marzo 2009, composto come da verbale in pari data;

Udito il relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti, ha approvato la seguente Risoluzione, con la quale si procede a chiarire quali siano i titoli di studio legittimanti alla nomina a vice Presidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

In riferimento all’art. 3, commi 2 e 4, nella parte in cui si prevede l’accessibilità alla qualifica di vice presidente di sezione da parte di componenti che abbiano esercitato, rispettivamente per 5 e 10 anni, le funzioni di giudice tributario, “(...) *purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, (...)*”, va chiaramente specificato che i diplomi di laurea triennali (c.d. lauree “brevi”), sia pur conseguiti nell’ambito di discipline giuridico-economiche, non costituiscono titolo legittimante alla partecipazione ai relativi concorsi.

Nell’interpretare la volontà del legislatore, non è fuori luogo ricordare che all’epoca dell’emanazione del d.lg. n° 545/’92, la regolamentazione universitaria in materia di conferimento di titoli di studio con valore di “laurea”, segnatamente per quel che concerne le discipline giuridiche (giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche), conosceva esclusivamente percorsi di studio “quadriennali”; e ciascuno dei titoli di studio conferiti all’esito dei citati percorsi legittimava – non per caso – all’iscrizione ai relativi ordini professionali, con la possibilità di accedere all’esercizio, rispettivamente, della professione di notaio, di avvocato, di procuratore legale, di dottore commercialista (in forza di consolidata giurisprudenza, anche la laurea in scienze politiche, a determinate

condizioni, costituisce titolo per l'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti).

Sotto diverso aspetto, anche l'accesso agli ordini giudiziari (ordinario amministrativo, contabile, militare), per quanto attiene al titolo di studio legittimante, rispondeva, e risponde tutt'oggi, ad analoga disciplina.

L'assetto dianzi descritto non sembra aver subito significative variazioni in forza dell'istituzione (successiva all'emanazione del d.lg. n° 545/92) delle precitate lauree "brevi".

Tutto ciò premesso, è appena il caso di evidenziare che qualunque interpretazione della norma in discorso non può prescindere, oltre che dal significato letterale delle parole, dalla ricerca delle intenzioni del Legislatore. Il quale, con tutta evidenza, ha inteso attribuire – per un verso – la direzione delle sezioni e dei collegi giudicanti a quei soggetti che, svolgendo abitualmente e professionalmente la medesima funzione dello *jus dicere*, sia pure in altra giurisdizione, danno adeguate garanzie di idoneità al servizio; mentre – per altro verso – ha stabilito che, in forza di una sufficiente esperienza maturata nel concreto svolgimento della funzione, anche profili professionali diversi da quelli afferenti alla magistratura di carriera possano aspirare al vicariato nella presidenza delle sezioni e, per l'effetto, alla presidenza di collegi giudicanti: beninteso, sotto stretta condizione del possesso del requisito culturale minimo, comune ad entrambi i gruppi, identificato con la titolarità di quelle medesime lauree legittimanti l'accesso alle magistrature professionali.

IL PRESIDENTE
Angelo Gargani